

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO****RICORSO**

per il **sig. Francesco CAPASSO**, nato a Napoli il 4 ottobre 1995, residente a Frattamaggiore in via Montegrappa 28, C.F. CPSFNC95R04F839V, ma elettivamente domiciliato in Roma Piazza Gondar 22 presso l'avv. Maria Antonelli (C.F. NTNMR59L57H501R - fax: 06.87607495- pec: [mariaantonelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariaantonelli@ordineavvocatiroma.org)) che in unione disgiunta all'avv. Matteo Michele Angiò (C.F. NGAMTM71C06A160G - pec: [matteomicheleangiò@ordineavvocatiroma.org](mailto:matteomicheleangiò@ordineavvocatiroma.org)) lo rappresenta e difende in virtù di mandato "ad litem" redatto per delega in calce al presente atto

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**per l'annullamento****previa sospensiva**

del provvedimento relativo al giudizio di "non idoneità" alla prova concernente agli accertamenti psico-fisici nel concorso avente ad oggetto l'assunzione di 1.851 allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 26 maggio 2017 del Ministero dell'Interno con la motivazione **"Tratti narcisistici di personalità in soggetto con rigidità caratteriale a rilevanza clinica"**, ai sensi dell'art. 3, comma 5, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali in particolare il verbale redatto dalla Direzione Centrale di Sanità Servizio Operativo Centrale di Sanità - Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 29 maggio 2019.

\* \* \*

Il ricorrente ha partecipato al concorso per l'assunzione di 1.851 allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 26 maggio 2017.

I.d. 31 maggio 2019 è stato escluso dal concorso nella fase riguardante gli accertamenti psico-fisici con la seguente motivazione: **"Tratti narcisistici di personalità in soggetto con rigidità caratteriale a rilevanza clinica"**, ai sensi dell'art. 3, comma 5,

referimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198".

Tale provvedimento è illegittimo per i seguenti motivi:

**APODITTICITA' DELLA MOTIVAZIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI - ERRONEA VALUTAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 RIFERIMENTO TABELLA 1 PUNTO 15 DEL D.M. 30/06/2003 N. 198 - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA - CONTRADDITTORIETA'.**

\* \* \*

Il provvedimento impugnato si basa su una motivazione priva di fundamenta logico-giuridiche.

Come acclarato dalla sez. II del TAR Lazio nella decisione n. 2809/2008 "(...) la non idoneità ad un impiego pubblico, sebbene particolarmente atteggiato quale quello relativo al servizio da prestarsi nell'ambito di una forza armata, se asserita esclusivamente per ragioni di ordine psicologico, **evidenzia un onere motivazionale particolarmente rigoroso**, richiamando un giudizio su fenomeni che, al di là di specifiche patologie, non si manifestano attraverso segni inequivoci o di univoca interpretazione, né sono suscettibili di rapida definizione in base a criteri diagnostici certi o di facile applicazione. L'indagine psicologica è, per sua stessa natura, complessa, necessita di processi fortemente articolati dei quali occorre dare atto in maniera puntuale, affinché il giudizio finale sia

valutabile in termini di congruenza, coerenza intrinseca ed attendibilità. Il giudizio di non idoneità al servizio per motivi psicologici non può essere affidato esclusivamente ai risultati di un test o di brevi colloqui, che non consentono un adeguato apprezzamento di una personalità e che rischiano di fondare conclusioni non sufficientemente ponderate sulla personalità dell'individuo. L'esigenza che l'onere motivazionale, in simili fattispecie, venga inteso in termini di particolare esaustività e completezza si apprezza ancor di più ove si osservi l'attinenza di tali giudizi di inidoneità al servizio per motivi psicologici con diritti costituzionali primari, come il diritto al riconoscimento e alla salvaguardia della personalità e il diritto al lavoro come esplicazione corretta della persona. L'espressione, in un contesto di pubblica valenza, come quello proprio dell'espletamento di un pubblico concorso, di valutazioni sulla personalità dell'individuo - al di là dell'individuazione di specifiche patologie di carattere psicotico e sul piano della mera considerazione di possibili nevrosi - deve attenersi rigorosamente a criteri di estrema prudenza e rigore scientifico, non essendo certamente ipotizzabile alcun grado di approssimazione o di genericità degli apprezzamenti, involgendo dette valutazioni diritti inviolabili della persona. Soltanto l'individuazione di specifiche patologie ovvero di tratti fortemente

distintivi della personalità, predeterminati in ragione della loro incompatibilità con le esigenze proprie dello specifico servizio, e suscettibili di univoco accertamento può valere a fondare un giudizio di inidoneità all'accesso ad un pubblico impiego per ragioni psicologiche" (sul punto cfr. TAR Lazio sez. II n. 1962/2010).

D'altronde, se è vero che le indagini delle Commissioni sotto il profilo psico-attitudinale sono espressione di discrezionalità tecnica, è altrettanto vero che il giudice amministrativo può verificare la sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. Cons. Stato sez. IV n. 1392/1998; TAR Lazio sez. I bis n. 7055/2001 e n. 7145/2003). Conclusioni che, nel caso di specie, appaiono del tutto fuorvianti.

\* \* \*

Come risulta dalla relazione di valutazione psicopatologica e di esame psicodiagnostico redatto dalla ASL Napoli 2 Nord le conclusioni sono le seguenti: *"(...) In base al rilievo anamnestico, all'esame della documentazione agli atti ed alle risultanze dell'esame psicodiagnostico, è possibile trarre alcune conclusioni. Dal profilo emerso dalle scale di contenuto del test MMPI-2, è emerso che il soggetto non manifesta particolari difficoltà o esitazioni di fronte alle*

decisioni, riuscendo a operare la scelta più appropriata rispetto alla situazione e alle proprie motivazioni. Sono rilevabili un forte senso di responsabilità e di dovere sociale unito a senso di giustizia e moralità. Inoltre sono buoni i livelli di sicurezza: il soggetto valuta se stesso positivamente ma allo stesso tempo realistico e senza dubitare rispetto alle proprie possibilità. Infine i sistemi difensivi, intesi qui nel senso di capacità di resistere allo stress, sono ottimali e funzionali. La propensione all'adattamento a possibili variazioni ambientali, modificando in modo flessibile i propri comportamenti e schemi di pensiero è buona. In conclusione, **sulla base dei dati emersi dal protocollo**, unitamente al colloquio clinico, non sono emerse psicopatologie clinicamente rilevanti, mentre al contempo **si profila una struttura di personalità integra e ben stabilizzata. Il giudizio di inidoneità, di contro, appare un giudizio palesemente in contrasto con le valutazioni effettuate.** Gli elementi emersi nel corso delle indagini psicodiagnostiche effettuata escludono, infatti, la presenza di note psicopatologiche clinicamente rilevanti ed evidenziano una struttura di personalità integra, ben stabilizzata e con adeguata maturità psicoaffettiva".

Per il resto degli accertamenti diagnostici ci riportiamo alla suddetta relazione.

E' indubbio che sussiste nel caso di specie una manifesta contraddizione fra gli esiti di una valutazione oggettiva (ed oggettivamente analizzabile) quali i test e una assolutamente personale (come l'ultimo colloquio).

Che senso ha introdurre nell'ambito di una valutazione psico-attitudinale un'analisi scientifica se poi la stessa può essere vanificata da una semplice conversazione (guarda caso non verificabile)?

Leggiamo pertanto quanto emerge dagli accertamenti diagnostici:

*Modalità diagnostiche utilizzate:*

- *Colloquio clinico*
- *Matrici Progressive di Raven*
- *M.M.P.I. -2*

*Al colloquio accede con atteggiamento collaborante e tranquillo; all'osservazione si presenta curato nella persona, adeguato nell'abbigliamento e rispetto al contesto. Le condizioni fisiche generali sono buone con deambulazione autonoma senza caratteristiche patologiche a carico dell'andatura. Appare vigile ed orientato nei parametri spazio-temporali e riguardo alle persone. Capacità mnesiche, attentive e di concentrazione nella norma. Il corso del pensiero è fluente. L'ideazione è coerente. Sufficienti appaiono le capacità di*

*ragionamento, critica e giudizio, adeguate all'estrazione sociale ed alla preparazione culturale del soggetto. L'umore è apparso eutimico, assenza di ansia psichica e/o somatica.*

*Il punteggio ottenuto al Test delle Matrici Progressive di Raven (abilità logico-astrattive esplorate in modalità non verbale) si colloca al di sopra del campione di riferimento attestando un adeguato sviluppo delle capacità di ragionamento logico, concettualizzazione e giudizio. Ha eseguito il MMPI-2, durante il quale ha mantenuto una grande applicazione e collaborazione, mostrando una buona predisposizione all'esame. Tale dato va ad avvalorare quelli dati dai punteggi ottenuti alle scale di validità le quali indicano che il soggetto ha collaborato pienamente alla valutazione rispondendo coerentemente a tutti gli item del questionario. Il profilo che emerge dalle risposte del questionario è valido e attendibile (Punti T, L:65; F:45; K:56. Non sono presenti punteggi T delle scale cliniche che superano il cut-off di 65. Ciò indica un profilo "normale" ovvero assenza di note patologiche; tutte le informazioni del test vanno pertanto ricondotte alla lettura delle scale di contenuto maggiormente rilevanti. Lo stesso risultato d'altronde del test effettuato durante le prove di concorso (senza elevazioni di scale psicopatologiche). Dal profilo emerso dalle scale di contenuto, è possibile evidenziare*



che il soggetto non manifesta particolari difficoltà o esitazioni di fronte alle decisioni, riuscendo a operare la scelta più appropriata rispetto alla situazione e alle proprie motivazioni. Sono rilevabili un forte senso di responsabilità e di dovere sociale unito a senso di giustizia e moralità. Inoltre sono buoni i livelli di sicurezza: il soggetto valuta se stesso positivamente ma allo stesso tempo realistico e senza dubitare rispetto alle proprie possibilità. La propensione all'adattamento a possibili variazioni ambientali, (modificando in modo flessibile i propri comportamenti e schemi di pensiero) è buona. Le capacità d'inserimento nel gruppo e di attività di socializzazione, sono ben rappresentate in un soggetto che accetta senza alcuna difficoltà le comuni interazioni sociali. Infine i sistemi difensivi, intesi qui nel senso di capacità di resistere allo stress, sono ottimali e funzionali. **In conclusione,** sulla base dei dati emersi dal protocollo, unitamente al colloquio clinico, non sono emerse psicopatologie clinicamente rilevanti, mentre al contempo **si profila una struttura di personalità integra, ben stabilizzata e con adeguata maturità psicoaffettiva.** Nel report attitudinale si evidenzia un profilo positivo facendo percepire che ci troviamo di fronte ad un soggetto che **ha una buona apertura mentale con una stabilità emotiva, dinamico, aperto alla cultura e alla cooperativa.**

*Inoltre, mostra un buon autocontrollo, cordialità, scrupolosità e perseveranza.*

*Dal questionario informativo si evince un soggetto in piena armonia di crescita evolutiva con coerenza sia nelle aspettative e soprattutto con un ricco interesse per l'organizzazione e per i valori in genere quale l'amicizia, l'ambiente, la fiducia e la stima negli altri e in particolare per quelli specifici il rispetto, l'obbedienza, lo studio, la disciplina e soprattutto ha più volte ripetuto la sua progettualità che deriva sicuramente da una motivazione autonoma e congrua che è quella di poter entrare poi nella Polizia di Stato".*

Poiché sussiste una evidente contraddittorietà si reputa necessaria una nuova valutazione del candidato.

Il giudizio impugnato appare infatti con evidenza ingiusto ed ingiustificato.

**P.T.Q.M.**

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede pertanto l'accoglimento del ricorso e, in via cautelare, l'accoglimento dell'istanza di sospensiva tenuto conto del gravissimo documento arrecato al ricorrente.

Si invoca, quindi, che il Collegio adito, constatata la presenza **di elementi di contraddittorietà** intrinseci allo stesso giudizio sull'attitudine del ricorrente, voglia disporre un nuovo accertamento sulla sussistenza dell'idoneità attitudinale del ricorrente da parte di

altra Commissione (cfr. TAR Lazio sez. II ordinanza n. 5754/09 e Cons. Stato sez. IV n. 1453/2010).

**Si chiede altresì l'emissione di un decreto inaudita altera parte per permettere al candidato di partecipare alle prove successive che termineranno il 2 agosto 2019.**

In caso di accoglimento di tale ultima istanza si chiede di poter trasmettere il decreto via pec.

Il contributo unificato è pari ad euro 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Roma, 4 luglio 2019

(Avv. Maria Antonelli)

(Avv. Matteo Michele Angiò)

RELATA DI NOTIFICA

EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Rep. n. 920

Io sottoscritta Avv. Maria Antonelli, quale difensore del **sig. Francesco CAPASSO**, all'uopo autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1665/06, ho notificato il suesteso ricorso proposto avanti il TAR Lazio contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento relativo al giudizio di "non idoneità" alla prova concernente gli accertamenti psico-fisici nel concorso avente ad oggetto l'assunzione di 1.851 allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 26 maggio 2017 del Ministero dell'Interno, mediante R.R. inviata nella data e dall'ufficio di cui al sottostante timbro a:

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro "pro tempore" rappresentato e difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi 12 CAP 00186

(Avv. Maria Antonelli)

**II RELATA DI NOTIFICA**

**EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53**

Rep. n. 921

Io sottoscritta Avv. Maria Antonelli, quale difensore del **sig. Francesco CAPASSO**, all'uopo autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1665/06, ho notificato il suesteso ricorso proposto avanti il TAR Lazio contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento relativo al giudizio di "non idoneità" alla prova concernente gli accertamenti psico-fisici nel concorso avente ad oggetto l'assunzione di 1.851 allievi della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 26 maggio 2017 del Ministero dell'Interno, mediante R.R. inviata nella data e dall'ufficio di cui al sottostante timbro a:

**Sig. Marco CONCILIO**, Via Vigne Nuove 48 A CAP 00013  
MENTANA (RM)

(Avv. Maria Antonelli)